Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

INDICE

Provincia di Trento

Statuti comunali di:

FIAVÉ	pag.	2
PEIO	»	14
SMARANO	»	26
TERLAGO	»	36

Modifiche agli Statuti comunali di:

RONCEGNO	»	50

Provincia di Bolzano

Modifiche agli Statuti comunali di:

BRONZOLO	»	50

VERZEICHNIS

Provinz Trient

Provinz Bozen

Änderungen zur Gemeindesatzung:

BRANZOLL	Seite	50

4426

COMUNE DI FIAVÉ
(Provincia di Trento)

STATUTO COMUNALE

TITOLO I
I PRINCIPI

ART. 1
Identificazione del Comune

1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità di Fiavè, Stumiaga, Favrio, Ballino.

2. Confina con i territori dei Comuni di: Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Lomaso, Tenno, Concei.

3. Capoluogo del Comune è Fiavè, in esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali.

4. Lo stemma del Comune è caratterizzato da due elementi posti in campi sovrapposti in uno scudo troncato a metà :
-in campo oro: reperto preistorico in nero «Tazza di Fiavè»
-in campo verde: ninfea d'argento.

5. Il gonfalone è a forma di drappo del rapporto di 5/9 troncato di giallo e di verde caricato al centro dallo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante la dicitura in argento « Comune di Fiavè».

ART. 2
Principi fondamentali e finalità

1. Il Comune di Fiavè è Ente territoriale autonomo di autogoverno della Comunità locale di cui ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico ispirandosi a principi e valori democratici e di solidarietà nella prospettiva di tutela dei diritti inviolabili degli uomini liberi.

2. Promuove l'alta funzione sociale di coordinamento dell'iniziativa pubblica e privata al fine di garantire alla collettività una migliore qualità della vita , uno sviluppo armonico ed equilibrato del territorio, ed una valorizzazione effettiva delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali, anche con finalità di ordine economico adottando comunque il metodo e gli strumenti della programmazione.

3. Garantisce con responsabilità ed imparzialità l'erogazione dei Servizi promuovendone uno sviluppo che consenta una gestione degli stessi ispirata a criteri di massima efficacia ed economicità anche valorizzando forme di collaborazione e cooperazione con altri soggetti pubblici e privati, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza.

4. Favorisce e sostiene le attività del volontariato e delle libere associazioni che promuovano nella comunità locale iniziative idonee a garantire la valorizzazione e la fruizione delle attività culturali, educative, sportive e ricreative, e riconosce l'alto valore sociale delle organizzazioni del volontariato promuovendone lo sviluppo ed il sostegno in un'ottica di massima collaborazione, dando alle stesse l'opportunità di libero

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

accesso alla fruizione di impianti, strutture ed attrezzature comunali con i limiti fissati da apposito Regolamento.

5. Difende l'autonomia e l'indipendenza della Comunità locale contrastando ogni ingerenza esterna nella propria attività amministrativa e programmatica mantenendo comunque con gli altri Comuni ,con la Regione, con la Provincia rapporti informati a principi di complementarità e sussidiarietà tra le diverse sfere di Autonomia.

Art. 3
Informazione dei cittadini

1. Il Comune assicura la più ampia informazione agli utenti sull'organizzazione e sulla gestione dei servizi pubblici, e favorisce ogni iniziativa per fornire ai cittadini le notizie relative all'attività comunale ed agli enti ed aziende dipendenti assicurando mezzi e strutture ,anche tecnologiche, per rendere effettivo l'esercizio dei diritti di informazione e di pubblicità degli atti di maggiore interesse per la comunità. L'informazione ai cittadini sarà assicurata mediante rapporti continuativi con i servizi giornalistici e radiofonici ,oltreché mediante un notiziario comunale che rispecchi l'attività del Comune e le problematiche della Comunità locale.

2. Il notiziario comunale sarà redatto con cadenza periodica e dovrà garantire adeguata pubblicità degli atti fondamentali dell'Ente e dei Regolamenti comunali.

Art. 4
Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'Ordinamento comunale ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune .

2. E' ammessa l'iniziativa da parte di 1/3 dei Consiglieri comunali, della Giunta, del Sindaco, e/o, di almeno il 25% del corpo elettorale per proporre modificazioni dello Statuto mediante un progetto redatto in articoli .

3. Si applica in tali ipotesi la disciplina prevista per le proposte di iniziativa popolare.

4. Dovrà essere data effettiva pubblicità allo Statuto e alle eventuali modificazioni secondo forme che ne consentano l'effettiva conoscibilità.

TITOLO II
GLI ORGANI ELETTIVI

CAPO I - ORDINAMENTO

Art. 5
Organi

Sono organi elettivi del Comune il Consiglio Comunale, la Giunta Comunale, il Sindaco.

CAPO II - IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 6
Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che rappresenta direttamente la Comunità, dalla quale è eletto, ed è organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo.

2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e di gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e con i documenti programmatici.

3. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente Statuto.

4. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi dopo l'indizione dei comizi elettorali ,ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 7
Funzioni di indirizzo politico amministrativo

1. Il Consiglio comunale, composto dai Consiglieri eletti, rappresenta la comunità comunale, ne interpreta gli interessi generali ed esercita insieme con il Sindaco le funzioni di governo ed indirizzo, approvando il documento programmatico da esso proposto.

2. Esso adotta gli atti fondamentali con particolare riguardo:

a) agli atti che determinano il quadro istituzionale comunale comprendente i regolamenti per funzionamento degli organi elettivi e degli istituti di partecipazione popolare, gli organi costituiti per la gestione dei servizi, le forme associative e di collaborazione con altri soggetti;
b) agli atti che costituiscono l'ordinamento organizzativo comunale, quali i regolamenti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi, l'ordinamento degli uffici e del personale, la disciplina dei tributi e delle tariffe;
c) ai bilanci, ai programmi operativi degli interventi e progetti che costituiscono i piani di investimento, nonché a quelli che incidono sulla consistenza del patrimonio immobiliare dell'ente ed alla sua definizione degli indirizzi per la sua utilizzazione e gestione;
d) agli atti di pianificazione territoriale ed urbanistica e di programmazione economica generale ed a quelli di pianificazione ed ai programmi per la loro attuazione;
e) agli obiettivi ed indirizzi gestionali rivolti alle aziende speciali, agli organismi societari controllati ed agli Enti dipendenti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza.

3. Il Consiglio esprime direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali il Revisore dei conti abbia segnalato la necessità per l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Consiglio esprime indirizzi per orientare l'azione dei propri rappresentanti nominati in altri enti, aziende, organismi societari ed associativi, salvaguardando comunque i diritti dei Gruppi di minoranza.

5. Il Consiglio adotta gli atti necessari al proprio funzionamento ed inoltre risoluzioni, mozioni ordini del giorno per esprimere posizioni ed orientamenti su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale interpretando la partecipazione dei cittadini ad eventi esterni alla Comunità locale.

Art. 8
Funzioni di controllo politico -amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita su tutte le attività del Comune il controllo politico-amministrativo, affinché l'azione complessiva dell'ente consegua, secondo i principi affermati dallo statuto, gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nei documenti programmatici, con le modalità stabilite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti.

2. Esercita altresì le funzioni di controllo politico-amministrativo, comunque spettanti al Comune su istituzioni, consorzi, gestioni convenzionate e coordinate, società anche per azioni, che hanno per fine l'esercizio dei servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuati per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 2 l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

4. Il Consiglio verifica la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che la rispettiva azione amministrativa sia conseguente ai principi affermati dallo Statuto ed alla programmazione generale adottata.

5. Per l'esercizio delle funzioni di controllo politico amministrativo il Consiglio può istituire osservatori e dotarsi di altri strumenti tecnici avvalendosi anche della attività del Revisore dei conti e tenendo conto delle risultanze del controllo di gestione.

6. Al Consiglio comunale compete la sorveglianza sulle Amministrazioni Separate di Uso Civico, che sarà esercitata con espressione di parere in merito ai bilanci di previsione e ai conti consuntivi ,nonché formulando all'autorità di vigilanza e tutela pareri relativi alla gestione dei beni demaniali frazionali, ed al comportamento degli amministratori.

7. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti comunali presso aziende ed istituzioni nei casi espressamente stabiliti dalla legge.

Art. 9
Atti fondamentali

1. Il Consiglio comunale ha competenza esclusiva per l'adozione degli atti stabiliti dal secondo comma dell'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e s.m., attraverso i quali esercita le funzioni fondamentali per l'organizzazione e lo sviluppo della Comunità.

2. Il Consiglio comunale definisce i criteri e le modalità relativi all'affidamento degli appalti ed alle nomine degli esperti, dei liberi professionisti incaricati della progettazione, direzione , collaudo e perizie suppletive di opere pubbliche e della progettazione di piani e programmi. Di tutti gli incarichi e le consulenze a rapporto professionale va data comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione dei relativi atti.

3. Sono inoltre di competenza del Consiglio gli atti ed i provvedimenti allo stesso attribuiti da disposizioni di legge, nonché quelle relativi alle dichiarazioni di ineleggibilità e di incompatibilità dei Consiglieri comunali e loro surrogazione.

Art. 10
Iniziative e proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco ed ai Consiglieri comunali nelle forme e nei limiti di cui al successivo art. 11 comma 5.

2. Le modalità per la presentazione e l'istruttoria delle proposte dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 11
Norme generali di funzionamento

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal Regolamento, fermo restando quanto disposto dal presente Statuto.

2. Il Consiglio comunale è convocato e presieduto dal Sindaco o dal suo sostituto nei termini e con le modalità stabilite dal regolamento .

3. La formulazione dell'ordine del giorno spetta al Sindaco.

4. Il Consiglio comunale è convocato in seduta ordinaria per l'esercizio delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti previsti dalla Legge e dallo Statuto. Normalmente articola la propria attività in sessioni, con la durata e secondo le modalità stabilite dal Regolamento.

5. Il Consiglio comunale è convocato in seduta straordinaria quando sia richiesto da almeno un quinto dei Consiglieri comunali. In tal caso l'adunanza del Consiglio deve essere convocata dal Sindaco entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza ,nei modi e termini previsti dal regolamento quando sussistano motivi rilevanti ed indilazionabili e sia comunque possibile assicurare la tempestiva conoscenza da parte dei Consiglieri degli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

7. Il Consiglio comunale si riunisce validamente con la metà dei Consiglieri comunali assegnati.

8. Nella seduta di seconda convocazione ,che avrà luogo in altro giorno, è sufficiente per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno 6 Consiglieri comunali. In tal caso tuttavia, non possono essere assunte deliberazioni che richiedano una maggioranza qualificata.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

9. Il Consiglio comunale non può deliberare ,in seduta di seconda convocazione ,su argomenti non compresi nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione , ove non ne sia stato dato avviso a tutti i Consiglieri almeno ventiquattro ore prima e non intervenga alla seduta almeno la metà dei Consiglieri assegnati.

10. Ogni deliberazione o risoluzione del Consiglio s'intende approvata quando ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti. Fanno eccezione le deliberazioni per le quali la legge od il presente statuto prescrivono espressamente, per l'approvazione ,maggioranze speciali di votanti.

11. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

a) coloro che si astengono dal voto;
b) coloro che escono prima della votazione;
c) le schede bianche;
d) le schede nulle.

12. Le votazioni sono effettuate, di norma, con voto palese. Le votazioni con voto segreto sono limitate ai casi previsti dalla legge e dal regolamento.

13. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

14. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi nei quali, secondo la legge o il regolamento, esse devono essere segrete.

15. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa il Segretario comunale che cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo insieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza.

16. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati a riferire su particolari argomenti, con le modalità previste dal Regolamento, i rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Società, Consorzi, Commissioni, il Revisore dei Conti, il Difensore civico, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi e progetti per conto del Comune stesso.

Art. 12
Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di sua competenza secondo le disposizioni di legge.

2. I gruppi consiliari possono proporre agli organi competenti la nomina di persone estranee al Consiglio comunale nei casi e con le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Consiglio comunale provvede alle nomine di cui ai precedenti commi in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta, osservando le modalità stabilite dal Regolamento e, quando sia prevista la presenza della minoranza nelle rappresentanze da eleggere, con sistema di votazione a voto limitato.

Art. 13
Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali

1. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della loro proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto, sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione o che, motivando la propria posizione, abbiano espresso voto contrario ad una proposta, ed abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento ha diritto di:
-esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;
-presentare all'esame del Consiglio interrogazioni ,mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal Regolamento, ha diritto di ottenere:

- dagli uffici del Comune ed Enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato;
- dal Segretario comunale e dalla direzione degli Enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del mandato, in esenzione di spesa.

6. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti nei casi specificatamente previsti dalla legge.

7. Le dimissioni dalla carica sono presentate al Consiglio comunale per iscritto. Esse cono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio comunale la relativa surrogazione che deve avvenire entro quindici giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.

8. Il Consigliere che per motivi personali, di parentela, professionali o di altra natura, abbia interesse ad un deliberazione deve assentarsi dall'aula per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che sia fatto constatare a verbale. Il Regolamento definisce i casi nei quali può considerarsi sussistente il conflitto di interessi.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. Ai Consiglieri spetta una indennità di presenza determinata nella misura di lire 50.000.

11. Qualora un Consigliere risulti assente per tre sedute consecutive, il Sindaco richiede adeguate giustificazioni. Qualora nei successivi cinque giorni manchi la risposta o le giustificazioni risultino inadeguate, il Sindaco propone al Consiglio la pronuncia di decadenza.

Art. 14
I gruppi consiliari

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del Capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato Capogruppo il Consigliere più anziano (per voti) del gruppo.

3. Il Consiglio comunale ad inizio mandato, nomina una Commissione consiliare permanente composta da numero cinque Consiglieri in rappresentanza proporzionale ai gruppi costituiti alla quale attribuirà via speciali incarichi per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti e piani di particolare rilevanza.

4. Alla Commissione è demandato il compito di dirimere eventuali controversie interpretative del presente Statuto e dei Regolamenti comunali, comunicando agli organi le proprie determinazioni che assumono natura di parere vincolante.

5. La Commissione ha altresì il compito di accertare e valutare fatti o comportamenti riferiti agli organi elettivi e/o ai dipendenti comunali, in specifico segnalati dal Sindaco, dal Segretario comunale, dal Revisore dei Conti e dal Difensore civico, riferendo al Consiglio i risultati definiti dopo esauriente inchiesta.

6. La Commissione è presieduta dal Sindaco.

7. La Commissione avrà facoltà di avvalersi di esperti esterni previo incarico assegnato con delibere dalla Giunta comunale.

8. Le sedute della Commissione non sono pubbliche, ma deve essere redatto apposito verbale da parte del Segretario comunale.

CAPO III - LA GIUNTA COMUNALE

Art. 15
Composizione

1. La Giunta comunale è l'organo esecutivo del Comune. Essa opera insieme con il Sindaco per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sua competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio.

2. La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori, tra cui uno con funzione di Vicesindaco, nominati dal Sindaco.

3. Il Sindaco può nominare alla carica di Assessore, entro il numero complessivo stabilito dal secondo comma, un cittadino prescelto al di fuori del Consiglio comunale, iscritto nelle liste elettorali del Comune ed in possesso di requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere deve possedere, inoltre, una specifica e motivata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale. Le motivazioni dovranno risultare dal documento di nomina della Giunta comunale.

Art. 16
Elezione

1. L'elezione del Sindaco e della Giunta comunale viene effettuata secondo le disposizioni contenute nella L.R. 30 gennaio 1994 n. 3.

2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età con esclusione del Sindaco neo-eletto, entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Art. 17
Ruolo e competenze generali

1. La Giunta comunale svolge le funzioni come individuate nell'articolo 15.

2. La Giunta esercita attività di iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'attività della stessa svolta ,sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

4. Spetta alla Giunta l'adozione degli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge alla competenza del Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dalla legge e dallo Statuto al Sindaco e al Segretario comunale.

5. Nell'ambito degli atti di amministrazione attribuiti dalla legge alla competenza della Giunta e ferme restando le competenze consiliari di cui all'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1993 n.1 spetta, in particolare, a questa deliberare:

a) l'approvazione dei progetti di opere pubbliche e dei progetti di manutenzione ordinaria e straordinaria di beni mobili ed immobili del Comune e l'affidamento dei relativi lavori nell'ambito dei programmi approvati dal Consiglio comunale;
b) l'espropriazione o l'acquisizione di immobili necessari per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità e quando i beni stessi entrino a far parte del demanio comunale, e/o l'acquisto di immobili già individuati nei programmi approvati dal Consiglio comunale;
c) l'approvazione delle perizie di variante e suppletive, dei nuovi prezzi, dell'atto di collaudo, l'aggiornamento dei prezzi di progetto, la revisione dei prezzi, l'autorizzazione dell'affidamento in subappalto nel rispetto dei limiti contenuto nei piani e programmi deliberati dal Consiglio comunale;
d) la somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo ed i contratti per prestazioni ancorché annuali o infrannuali che, per loro natura siano necessari per il funzionamento degli uffici e dei servizi comunali;
e) le locazioni attive e passive;
f) i contratti mobiliari, compresa l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni di beni mobili, le servitù di ogni genere e tipo, le transazioni, ogni altro contratto che la legge non riservi alla competenza del Consiglio;
g) tutti i provvedimenti disciplinari, eccettuata la censura, con provvedimento motivato dopo aver sentito il parere della Commissione disciplinare;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

h) le variazioni delle tariffe per la fruizione dei beni e servizi, nel rispetto degli indirizzi del Consiglio comunale;
i) i contributi sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dalla apposite norme regolamentari ,previste dall'art. 7 della L.R. 31 luglio 1993 n. 13, le indennità, ad eccezione di quelle per la cui approvazione la legge prescrive maggioranze speciali, i compensi, i rimborsi, le missioni ad amministratori, a dipendenti, a terzi;
l) le azioni ed i ricorsi amministrativi e giurisdizionali da proporsi al Comune o proposti contro il Comune davanti al Presidente della Repubblica, ad autorità amministrative, ai giudici ordinari o speciali di ogni ordine e grado comprese le transazioni che non impegnino il Comune per gli esercizi successivi, nonché la nomina del legale con l'impegno delle relative spese;
m) la nomina del collaudatore, la decisione sulle riserve dell'impresa, l'applicazione delle clausole penali.

6. Spetta altresì alla Giunta adottare tutti gli atti deliberativi che comportano impegno di spesa, nei limiti comunque, e con le modalità stabiliti dal regolamento di contabilità.

7. Senza apposita nuova determinazione del Consiglio, la Giunta non può deliberare su piani, progetti, appalti, incarichi o quant'altro sia stato oggetto di delibere di indirizzo per l'attività della Giunta, approvate dal Consiglio comunale in mandati precedenti, fatte salve quelle che abbiano già prodotto effetti giuridici.

Art. 18
Esercizio delle funzioni

1. La Giunta comunale esercita le funzioni attribuite alla sua competenza dalla legge e dallo statuto in forma collegiale, con le modalità stabilite dal regolamento. Per la validità delle sue adunanze è necessaria la presenza della metà dei suoi componenti, arrotondata all'unità superiore.

2. La Giunta è convocata dal Sindaco che fissa la data della riunione, con avviso anche telefonico da comunicarsi almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. E' presieduta dal Sindaco o, in sua assenza, dal Vicesindaco. Nel caso di assenza di entrambi la presidenza è assunta dall'Assessore più anziano d'età.

3. Gli Assessori concorrono con le loro proposte ed il loro voto all'esercizio della potestà collegiale della Giunta. Esercitano, per delega del Sindaco, e funzioni di sovrintendenza al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti, nonché ai servizi di competenza statale, nell'ambito delle aree e dei settori di attività specificamente definiti nella delega predetta. Gli Assessori verificano e controllano lo stato di avanzamento dei piani di lavoro programmati. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata dal Sindaco che dà immediata comunicazione scritta all'Assessore interessato ed al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'adozione del provvedimento. Gli Assessori, nei casi di inerzia, inefficacia, inefficienza di uno o più settori di competenza ne fanno rapporto al Sindaco per gli opportuni interventi.

4. L'Assessore non Consigliere esercita le funzioni relative alla carica ricoperta con tutte le prerogative, i diritti e responsabilità alla stessa connessi. Partecipa alle adunanze della Giunta comunale con ogni diritto compreso quello di voto, spettante a tutti gli Assessori. Può essere destinatario delle deleghe di cui al presente articolo, con le modalità in precedenza stabilite. Partecipa alle adunanze del Consiglio comunale con funzioni di relazione e diritti d'intervento, ma senza diritto di voto, la sua partecipazione alle adunanze del Consiglio non è computata ai fini della determinazione delle presenze necessarie per la legalità della seduta e delle maggioranze per le votazioni.

Art. 19
Decadenza della Giunta

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le loro dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se la maggioranza dei componenti il Consiglio comunale approva per appello nominale e con voto palese una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla data di registrazione della stessa al protocollo comunale.

3. Sulla base di una mozione presentata da almeno due quinti dei Consiglieri in carica ed approvata con voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, può essere disposta la revoca o la sfiducia costruttiva degli amministratori di aziende speciali, di istituzioni dipendenti e di consorzi eletti dal Consiglio comunale.

Art. 20
Dimissioni, cessazione e revoca di Assessori

1. Le dimissioni dalla carica di Assessore sono presentate al Sindaco per iscritto. Esse hanno effetto dalla data di registrazione al protocollo del Comune. Il Sindaco provvede alla sostituzione, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva. Ove il Sindaco proceda alla revoca od alla sostituzione di uno o più Assessori, ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva.

Art. 21
Norme generali di funzionamento

1. Le norme di funzionamento della Giunta sono stabilite, in conformità alla legge ed al presente statuto, da disposizioni regolamentari.

2. Alle adunanze della Giunta partecipa il Segretario comunale.

3. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi il Revisore dei conti, il Difensore civico, i rappresentanti del Comune in Enti, Consorzi, Commissio-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ni, nonché funzionari del Comune ed altri soggetti ritenuti utili alla fase istruttoria delle deliberazioni.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 22
Ruolo e funzioni

1. Il Sindaco, nelle sue funzioni di Capo dell'Amministrazione comunale, rappresenta la Comunità e promuove le iniziative e gli interventi più idonei per realizzare il progresso ed il benessere dei cittadini che la compongono.

2. Convoca e presiede la Giunta. Convoca altresì e presiede il Consiglio, fissandone l'ordine del giorno.

3. Quale Presidente del Consiglio comunale ne dirige i lavori secondo regolamento. Tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni.

4. Quale Presidente della Giunta comunale ne esprime l'unità di indirizzo politico ed amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori.

5. Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici.

6. Dà esecuzione degli atti deliberativi del Consiglio comunale e della Giunta comunale con il concorso degli Assessori e con la collaborazione del Segretario comunale, esprimendo altresì agli organi tutori pareri e chiarimenti da questi richiesti in merito alle deliberazioni assunte.

7. Quale Ufficiale del Governo sovrintende ai servizi di competenza statale attribuiti al Comune.

8. Il distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica, da portarsi a tracolla della spalla destra.

Art. 23
Attribuzioni

1. Spetta al Sindaco, oltre all'esercizio di altre competenze attribuite dalla legge o dallo statuto:

a) proporre al Consiglio comunale le linee generali dell'azione del Comune, promuovere l'attività della Giunta recependo gli indirizzi del Consiglio, coordinando l'attività degli Assessori.
b) distribuire tra gli Assessori le attività istruttorie in vista delle deliberazioni della Giunta, sulla base della ripartizione dei compiti prefigurata al Consiglio nel documento programmatico e tenendo conto delle deleghe rilasciate. Può invitare l'Assessore a provvedere sollecitamente al compimento di specifici atti di amministrazione ,sostituendosi direttamente ad esso nel caso di inadempienza o comportamento difforme.
c) indirizzare agli Assessori ed al Segretario comunale le direttive attuative delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dalla Giunta, nonché quelle connesse alla propria responsabilità di direzione della politica generale del Comune.
d) promuovere iniziative per assicurare che uffici, servizi e istituzioni svolgano le proprie attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta;
e) richiedere finanziamenti, sovvenzioni, contributi ad Enti pubblici e privati;
f) rappresentare il Comune in giudizio e firmare il mandato alla lite;
g) stipulare gli atti in rappresentanza del Comune;
h) operare le nomine e le designazioni attribuite al Sindaco da particolari norme o statuti, con conseguente comunicazione al Consiglio comunale;
i) adottare gli atti di classificazione, le ingiunzioni, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le dichiarazioni di agibilità ed abitabilità, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, comprese le concessioni edilizie, che lo Statuto non attribuisce alla competenza del Segretario comunale;
l) rilasciare attestati di notorietà pubblica.

2. Il Sindaco può delegare proprie attribuzioni agli Assessori.

3. Il Regolamento definisce le modalità per l'esercizio delle deleghe ed i rapporti che dalle stesse conseguono fra il delegato ed il Sindaco, la Giunta ed i dipendenti preposti all'area ed ai settori di attività compresi nella delega.

4. Le deleghe conferite agli Assessori sono ufficialmente comunicate dal Sindaco ai membri del Consiglio comunale nella prima adunanza successiva e comunque entro 15 giorni dal loro conferimento. Le modifiche o la revoca delle deleghe, con le relative motivazioni, vengono comunicate al Consiglio dal Sindaco con le stesse modalità e con gli stessi termini.

5. Quando lo richiedono ragioni particolari, il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri dell'esercizio temporaneo di funzioni di istruttoria e rappresentanza inerenti specifiche attività o servizi. Il Consiglio prende atto dell'incarico sindacale e determina l'eventuale rimborso spese spettante, a' sensi di legge ai Consiglieri incaricati.

6. Spetta al Sindaco vigilare sull'andamento delle AA.SS.UU.CC., esaminarne la contabilità e gli atti deliberativi esprimendo parere e di tale attività ne riferisce direttamente al Consiglio comunale ed alla Giunta provinciale.

7. Spetta inoltre al Sindaco concordare con le AA.SS.UU.CC. le contribuzioni ordinarie e straordinarie riferendo annualmente ai Comitati Frazionali i programmi delle opere pubbliche e/o iniziative approvate dal Consiglio Comunale ed interessanti le singole AA.SS.UU.CC. e relative Frazioni.

Art. 24
Rappresentanza e coordinamento

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli organi dei Consorzi ai quali lo stesso partecipa e può delegare un Assessore o un Consigliere ad esercitare tali funzioni.

2. Il Sindaco, secondo gli indirizzi del Consiglio e le norme previste dal presente Statuto, rappresenta il Comune nella promozione, conclusione ed attuazione degli accordi di programma, secondo le modalità per gli stessi previste dal presente Statuto.

3. Riferisce periodicamente al Consiglio sullo stato di attuazione e sulle decisioni che eccedono l'ordinaria amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

4. Il Sindaco, secondo gli indirizzi o le deliberazioni del Consiglio, stipula convenzioni con altri Comuni, la Provincia Autonoma od altri Enti pubblici o privati, per il coordinamento e l'esercizio di funzioni e servizi determinati e ne riferisce al Consiglio.

5. Compete al Sindaco, nell'ambito della disciplina provinciale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale formulati previa consultazione delle categorie interessate e degli utenti, coordinare gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, disponendo nelle relative ordinanze i provvedimenti più idonei al fine di armonizzare l'effettuazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti.

Art. 25
Poteri d'ordinanza

1. Il Sindaco, quale Capo dell'Amministrazione comunale, ha il potere di emettere ordinanze per disporre l'osservanza, da parte dei cittadini, di norme di legge e di regolamenti o per prescrivere adempimenti o comportamenti resi necessari dall'interesse generale o dal verificarsi di particolari condizioni.

2. Il Sindaco, inoltre, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini. Assume in questi casi i poteri ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge.

3. Le ordinanze di cui ai precedenti commi sono contestualmente depositate presso la segreteria comunale a disposizioni dei Consiglieri.

4. Gli atti di cui ai commi 1 e 2 debbono essere motivati, sono adottati nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e con l'osservanza delle norme che regolano i procedimenti amministrativi.

5. In caso di assenza ed impedimento del Sindaco, colui che lo sostituisce esercita anche le funzioni di cui al presente articolo.

6. Le forme di pubblicità degli atti suddetti e quelle di partecipazione al procedimento dei diretti interessati sono stabiliti sulla base dei principi contenuti nella L.R. 31 luglio 1993 n. 13 e degli articoli 47 e 49 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1.

Art. 26
Vicesindaco

1. In caso di assenza o impedimento il Sindaco è sostituito in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge e dallo Statuto, dal Vicesindaco designato nel documento programmatico di costituzione della Giunta.

2. Nel caso di contemporanea assenza od impedimento del Sindaco e del Vicesindaco, o di vacanza della carica di Sindaco, ne esercita temporaneamente tutte le funzioni l'Assessore più anziano d'età.

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE

Art. 27
Uffici e personale

1. Gli uffici e servizi del Comune sono organizzati in base a criteri di funzionalità, economicità di gestione, efficienza e qualità del servizio, valorizzando in massimo grado le risorse del personale secondo principi di professionalità e responsabilità .

2. Il Regolamento di organizzazione del Personale definisce la pianta organica articolata in un'unica struttura con a capo il Segretario comunale, che è il funzionario più elevato in grado del Comune ed al quale sono subordinati tutti i dipendenti inquadrati nelle varie qualifiche e profili professionali. La pianta organica dovrà consentire il maggior grado di flessibilità in relazione ai compiti ed ai programmi attribuendo responsabilità specificatamente collegate all'autonomia decisionale dei soggetti in rapporto all'inquadramento funzionale degli stessi.

3. Il Segretario comunale dipende funzionalmente dal Sindaco dal quale riceve direttive ed al quale presta in ogni circostanza la sua collaborazione e consulenza.

4. Partecipa alle riunioni del Consiglio, della Giunta, e delle Commissioni Consiliari redigendone, in forma del tutto sintetica, i relativi verbali.

5. Esprime parere di legittimità ed ogni altro parere previsto dalla legge sulle deliberazioni del Consiglio e della Giunta.

6. Provvede alla pubblicazione degli atti del Comune e, quando necessario al loro invio agli organi di controllo, cura le procedure attuative delle deliberazioni e dei provvedimenti.

7. Al Segretario comunale sarà, se del caso, attribuita anche mansione attinente la segreteria delle Amministrazioni Separate, nonché la consulenza contabile al Corpo Volontario Permanente dei Vigili del Fuoco ed alle aziende speciali e/o società di capitale a partecipazione pubblica istituite per la gestione dei servizi pubblici.

8. Spetta in particolare al Segretario comunale, con le modalità ed i limiti stabiliti dal Regolamento :

a) predisporre proposte, programmi, progetti sulla base delle direttive ricevute dagli organi del Comune;
b) organizzare sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune;
c) coordinare altresì le collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità che il Comune dovesse attivare, con convenzione a termine, per perseguire obiettivi determinati;
d) garantire la corretta applicazione dei procedimenti amministrativi ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, essendo il responsabile unico di ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Amministrazione, di cui all'art. 11 della L.R. 31 luglio 1993 n.13;
e) adempiere ai compiti affidatigli dal Sindaco e, se da questi richiesto, rogare i contratti e gli atti consentiti dalla legge;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

f) autenticare e legalizzare firme su atti indirizzati alla pubblica amministrazione da parte dei cittadini;
g) esercitare ogni altra attribuzione affidatagli dalle leggi. Presiede la commissione giudicatrice di concorso per la copertura di posti vacanti, presiede le commissioni di gara ad eccezione di quelle per le quali abbia a svolgere le funzioni di ufficiale rogante.

TITOLO IV
SERVIZI PUBBLICI

Art. 28
Principi

1. I servizi comunali sono disciplinati per favorirne il più vasto uso da parte dei cittadini secondo criteri di efficienza ed efficacia ed in termini di massima economicità.

2. In ogni caso i servizi devono risultare facilmente accessibili, garantire standard qualitativi conformi agli obiettivi stabiliti, assicurare pienamente l'informazione agli utenti sui loro diritti e sulle condizioni e le modalità di accesso. Possono essere gestiti direttamente in economia e/o mediante affido ad imprese private e/o attivando concessione a terzi e/o a mezzo di società di capitale a partecipazione pubblica locale .

3. Il Servizio di Tesoreria sarà regolato da apposita convenzione ed affidato ad un Istituto di Credito che dovrà garantire l'apertura di sportello bancario operante nel Comune.

4. Per quanto sopra esposto al comma 2, potrà essere promossa la costituzione di una società di capitale a partecipazione pubblica locale che abbia come oggetto sia la gestione dei servi pubblici sia la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare la promozione dello sviluppo economico, civile e culturale della Comunità. Il Comune di Fiavè dovrà partecipare a tale società con una quota non inferiore al 51% favorendo la sottoscrizione del rimanente capitale ad altri soggetti pubblici o privati e/o a società cooperative e garantendo comunque anche a privati - persone fisiche - l'accesso con quote non superiori al 3% pro capite del capitale sociale.

5. La deliberazione di partecipazione a tale società determina il primo apporto patrimoniale e finanziario del Comune e dovrà essere accompagnata da un piano di fattibilità che indichi in dettaglio gli indirizzi operativi, i piani ed i programmi da attuare nonché determini le risorse organizzative, tecniche e finanziarie necessarie stimando le condizioni per un effettivo equilibrio economico della gestione.

6. La gestione ordinaria sarà demandata ad un Consiglio di Amministrazione composto da non più di 5 membri mentre la gestione straordinaria farà sempre capo all'Assemblea dei soci e/o azionisti.

7. Il Sindaco rappresenterà la partecipazione del Comune nell'Assemblea sia ordinaria che straordinaria della Società e dovrà annualmente relazionare al Consiglio comunale circa l'andamento della società illustrandone il Bilancio d'esercizio.

TITOLO V
FORME COLLABORATIVE ED ASSOCIATIVE

Art. 29
Principio di cooperazione

1. Nel quadro degli obiettivi e fini della Comunità comunale anche per favorirne il suo sviluppo economico sociale e civile il Comune ha rapporti di partecipazione, e di collaborazione con :

- Comuni di: Bleggio Superiore, Bleggio Inferiore, Lomaso, Stenico, Dorsino, S.Lorenzo in Banale, Tenno;
- Amministrazioni Separate di Uso Civico di Fiavè, Stumiaga, Favrio, Ballino;
- Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco del Comune di Fiavè;
- Comprensorio delle Giudicarie - Comunità Montana - C.8;
- Consorzio per la gestione delle Terme di Comano - Lascito G.B.Mattei;
- Consorzio dei Comuni Bacino Imbrifero Montano Sarca Mincio Garda;
- Consorzio Elettrico Industriale di Stenico s.c.a.r.l. P. Arche;
- Famiglia Cooperativa Fiavè Cavrasto s.c.a.r.l. Fiavè;
- Cassa Rurale Quadra Fiavè s.c.a.r.ill. Fiavè;
- Fondazione Asilo Infantile «M.Valentini» Fiavè;
- Casa di Soggiorno per Anziani delle Giudicarie Esteriori
- Azienda di Promozione Turistica Terme di Comano - Dolomiti di Brenta P. Arche;
- Caseificio Sociale Fiavè Val di Ledro s.c.a.r.l. Fiavè;
- Consorzio Miglioramento Fondiario Lomaso-Fiavè;
- Parrocchia S. Maria Immacolata S.S. Fabiano e Sebastiano.

2. In particolare il Comune può promuovere o aderire a convenzioni con altri Enti locali per il coordinamento e l'esercizio associato di funzione e servizi determinati, che non richiedano la creazione di strutture permanenti, mediante apposite convenzioni con Enti locali o soggetti privati stipulate ai sensi dell'art. 40, comma 2 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1. Con l'approvazione della convenzione il Consiglio comunale indica le ragioni tecniche, economiche, e di opportunità che ne rendono utile o vantaggiosa la stipulazione .

3. Nell'ambito dei servizi sociali, culturali, e sportivi il Comune può stipulare convenzioni con le organizzazioni del Volontariato della Cooperazione sociale, e con altri enti ed organismi operanti senza fini di lucro.

Art. 30
Consorzi

Solo per la gestione di servizi molto rilevanti sotto il profilo sociale ed economico il Comune partecipa a Consorzi con altri Comuni ed Enti pubblici. Dovrà in tal caso essere dimostrata l'impossibilità e l'insufficienza dello strumento della semplice convenzione di cui all'articolo precedente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VI
PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 31
Partecipazione dei cittadini

1. Il Comune garantisce la partecipazione della comunità locale all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, la democraticità, l'imparzialità e la trasparenza.

2. A tal fine si prevedono le seguenti forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale:
a) assemblee consultive;
b) referendum.

3. I cittadini da parte loro potranno invece far pervenire all'amministrazione comunale istanze, petizioni, proposte.

4. Ai cittadini singoli o associati è garantito il diritto di accesso agli atti della amministrazione secondo le modalità definite dalla legge regione 4 gennaio 1993 n.1 art. 47 comma 2, e dalla L.R. 31 luglio 1993 n. 13 e dal Regolamento comunale.

Art. 32
Assemblee consultive

1. Il Sindaco può indire assemblee generali e/o frazionali dei cittadini residenti elettori nel Comune e/o nella Frazione, in relazione a problemi e materie di competenza comunale e/o frazionale .

2. Il Sindaco convoca tali Assemblee entro 30 giorni dalla data di deliberazione del Consiglio e /o della Giunta comunale ed entro 30 giorni dalla richiesta scritta e motivata pervenuta da almeno il 25% degli elettori del Comune e/o delle singole Frazioni, e/o su richiesta scritta e motivata del Comitato di Uso Civico Frazionale.

3. L'avviso di convocazione è affisso all'albo pretorio e nelle varie località interessate, almeno cinque giorni prima dell'assemblea ed il Sindaco dovrà curare inoltre forme più ampie di pubblicità all'avviso medesimo mediante comunicati per mezzo di radio e/o stampa locale.

4. L'assemblea dovrà essere resa edotta dal Sindaco circa i problemi e le materie oggetto della stessa e dovrà concludersi con indicazioni emerse dalla votazione dell'assemblea e rivolte agli Organi comunali competenti. Gli stessi provvederanno entro 60 giorni in merito alle indicazioni dell'Assemblea, motivando adeguatamente in caso di difforme determinazione.

5. L'assemblea è da ritenersi valida se alla votazione partecipa almeno il 40% del corpo elettorale invitato.

Art. 33
Referendum

1. Sono previsti referendum consultivi di tipo propositivo o abrogativo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale al fine di sollecitare la piena partecipazione della comunità locale alle scelte politico-amministrative.

2. Con il referendum sono chiamati a votare gli elettori per il Consiglio comunale.

3. Non possono essere sottoposti a referendum :
a) il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
b) i provvedimenti inerenti l'applicazione di imposte e tasse;
c) i piani finanziari delle opere pubbliche;
d) i Regolamenti comunali;
e) i provvedimenti concernenti il personale comunale;
f) i provvedimenti inerenti a elezioni, a nomine, a designazioni, a revoche e a decadenze;
g) qualunque atto dovuto dall'amministrazione in forza di disposizioni vigenti .

4. Il Referendum può essere promosso :
a) dal 20% del corpo elettorale con proposta scritta e motivata, presentata su carta legale con autenticazione delle firme;
b) dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

5. Il Consiglio comunale fissa con regolamento i requisiti ed i principi di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

6. Al Difensore civico è comunque riservata la certificazione dell'ammissibilità del referendum proposto e del relativo quesito referendario.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i conseguenti atti di indirizzo.

8. Il mancato recepimento dei risultati del Referendum è deliberato con motivazione adeguata.

Art. 34
Istanze conoscitive

1. I cittadini possono rivolgere al Sindaco istanze in merito ai specifici aspetti dell'attività amministrativa cui il Sindaco dovrà fornire risposta entro 30 giorni.

Art. 35
Petizioni

1. I cittadini possono rivolgersi in forma collettiva agli Organi dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse generale e/o di comune necessità.

2. L'Organo competente esaminerà la questione ed entro 30 giorni dalla presentazione e comunque non oltre la prima seduta utile avvia le deliberazioni necessarie o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.

Art. 36
Proposte

1. n. 200 cittadini elettori, possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi che vengono trasmesse entro 30 giorni dal Sindaco all'organo competente.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Dell'accoglimento o meno della proposta dovrà essere data notizia ai presentanti con provvedimento motivato.

3. Tra il Comune ed i proponenti potrà essere raggiunto comunque un accordo per determinare il proseguo dell'iter deliberativo ed il contenuto del provvedimento richiesto.

Art. 37
Difensore civico

1. L'istituto del Difensore civico viene attivato mediante nomina da parte del Consiglio comunale del Difensore civico, scelto esternamente al corpo elettorale comunale, e/o mediante convenzione col Difensore civico operante nel territorio della Provincia Autonoma di Trento.

2. La nomina avviene a scrutinio segreto, con il voto di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati, ed il nominativo proposto dovrà essere in possesso di requisiti attinenti provata esperienza e capacità professionale, nonché aver conseguito il diploma di laurea in materie giuridiche e/o amministrative.

3. Il Bilancio d'esercizio dovrà prevedere apposito capitolo che determini i mezzi finanziari a disposizione del Difensore civico per l'espletamento del suo mandato che non dovranno risultare inferiori allo 0,50% delle entrate correnti oltre all'eventuale indennità spettante allo stesso e fissata a norma di legge.

4. Il Difensore civico su istanza degli interessati si attiva per accertare eventuali abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'Amministrazione comunale.

5. Della sua attività relaziona annualmente al Consiglio comunale, e periodicamente alla Giunta.

6. Il Difensore civico ha inoltre il compito di certificare l'ammissibilità del referendum proposto e del relativo quesito referendario.

TITOLO VII
GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO I - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 38
Finanza e contabilità

1. L'Ordinamento della Finanza e della Contabilità è disciplinato da apposito Regolamento di Contabilità.

Art. 39
Autonomia finanziaria

1. Il Comune persegue attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia, e da altri Enti Pubblici, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta attiva tutte le procedure previste dalle leggi al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

4. Le risorse acquisite da contribuzioni straordinarie delle AA.SS.UU.CC. e/o mediante l'alienazione dei beni del patrimonio frazionale disponibile devono essere impiegate per il finanziamento del programma di investimenti che il Comune attiva nelle rispettive Frazioni.

Art. 40
La programmazione di bilancio

1. La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

2. L'atto con la quale essa viene definita e rappresentata è unicamente il Bilancio di Previsione Annuale, che deve essere redatto in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

3. Contestualmente al progetto di bilancio annuale la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche, suddiviso in quattro parti:

- *Parte Prima*: opere pubbliche ricomprese nel bilancio d'esercizio da approvare;
- *Parte Seconda* :opere pubbliche che si intendono realizzare in futuri esercizi e per le quali alla Giunta comunale è dato mandato dal Consiglio di svolgere unicamente deliberazione di ordine preparatorio, ben individuate nel programma stesso.
- *Parte Terza*: programma acquisizioni immobiliari per l'esecuzione di opere dichiarate di pubblica utilità - beni demaniali - ed immobili destinati ad uso pubblico.
- *Parte Quarta*: programma di vendite di beni patrimoniali disponibili.

4. Il programma delle opere pubbliche deve dimostrare con quali risorse si potrà andare a far fronte al livello di spesa inerente alle opere programmate e la compatibilità economico - finanziaria rispetto alle dotazioni di risorse sui futuri esercizi in relazione alle spese di gestione e di ammortamento dei mutui presunte in linea di larga massima.

5. In specifico, invece, il relàtivo piano finanziario dovrà essere approvato dalla Giunta comunale solo in sede di approvazione del progetto esecutivo.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

6. Il ricorso alla trattativa privata per le acquisizioni di realità immobiliari dovrà essere giustificato da circostanze particolari:
-i corrispettivi evidenziati in perizia comportino una spendita minore rispetto a quanto ottenibile con la procedura espropriativa, laddove quest'ultima, ovviamente sia attivabile;
-non sia attivabile, per vari motivi, la procedura espropriativa;
-la deliberazione sia sorretta da apposita perizia estimativa asseverata.

7. Le vendita dei beni immobili avviene unicamente mediante asta pubblica e potrà interessare unicamente immobili la cui redditività risulti inadeguata al loro valore o sia comunque necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

8. E' ammessa invece la permuta di realità immobiliari, anche con conguaglio, se ne è documentato anche l'interesse pubblico.

9. La trattativa privata per la vendita di beni immobili potrà essere comunque attivata dopo che si siano esperiti due tentativi di asta pubblica con risultato negativo.

CAPO II - CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

Art. 41
La gestione del patrimonio

1. La Giunta comunale sovrintende all'attività di conservazione e gestione del patrimonio assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni od acquisizioni si verificano nel corso di ciascun esercizio .

2. La Giunta comunale è responsabile della gestione dei beni immobili patrimoniali disponibili ed adotta i provvedimenti idonei ad assicurare la più elevata redditività dei beni predetti e l'affidamento degli stessi in locazione od affitto a soggetti che offrono adeguate garanzie di affidabilità.

3. I beni patrimoniali del Comune non possono di regola essere concessi in comodato ad uso gratuito; le eventuali deroghe possono essere giustificate solo da motivi di interesse pubblico e concesse dalla Giunta, una volta acquisito il preventivo parere favorevole del Consiglio comunale .

CAPO III - IL REVISORE DEI CONTI

Art. 42
Revisione economico finanziaria e rendiconto della gestione

1. Il Consiglio comunale elegge a maggioranza assoluta dei membri assegnati il revisore del conto, secondo le modalità indicate dall'art. 35 della L.R. 4 gennaio 1993 n. 1.

2. Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta.

3. Al Revisore spetta il compenso stabilito dalle disposizioni vigenti.

Art. 43
Funzioni e responsabilità del Revisore

1. Il Revisore collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di indirizzo e controllo. A tal fine ha la facoltà di partecipare alle sedute del Consiglio anche quando i lavori sono interdetti al pubblico ed alle sedute della Giunta comunale, se richiesto.

2. Ha altresì accesso a tutti gli altri atti e documenti del Comune.

3. Al Revisore è demandata inoltre la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, attestando la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione stessa e redigendo apposita relazione a corredo della deliberazione consiliare che approva il conto consuntivo.

4. Il Revisore risponde della verità delle proprie attestazioni ed adempie ai propri doveri secondo i precetti della diligenza (articolo 1710 del codice civile) e della rettitudine, riferendo immediatamente e per iscritto al Sindaco e al Segretario comunale di eventuali accertate irregolarità nella gestione dell' Ente.

5. Al Revisore compete la vigilanza in specifico del rispetto da parte degli uffici delle procedure previste dal Regolamento di Contabilità.

6. Al Revisore fa capo la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa, nonché l'indicazione alla Giunta dell' opportunità di individuare centri di costo per i quali sia utile attivare specifiche forme di rilevazione.

7. Al Revisore spetta altresì il proporre alla giunta comunale l'opportunità di attivare specifiche forme di controllo di gestione.

CAPO IV - APPALTI E CONTRATTI

Art. 44
Procedure negoziali

1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro e servizi, alla fornitura di beni, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal Regolamento per la disciplina dei contratti.

2. Nell'affidamento di incarichi professionali il Comune procede alla valutazione di criteri oggettivi basati sul favorevole andamento di collaborazioni già prestate, capacità, correttezza ed esperienza professionale maturata, definendo appositi elenchi, approvati dalla Giunta comunale.

3. Gli incarichi, di norma, sono affidati tenuto conto delle specifiche qualità e competenze professionali dei diversi pro-

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

fessionisti, delle progettazioni già eseguite per conto dell'amministrazione e con specifico riferimento alle progettazioni di massima inerenti le opere da realizzare.

4. Per incarichi di particolare importanza o specializzazione possono essere individuati professionisti al di fuori degli elenchi e dell'ambito provinciale, anche mediante pubblico concorso.

5. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita deliberazione adottata dal consiglio o dalla Giunta, secondo la rispettiva competenza, indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma, e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti della Provincia Autonoma, e le ragioni che ne sono alla base.

6. Le applicazioni delle procedure negoziali sono definite nell'apposito Regolamento per la disciplina dei contratti del Comune.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45
Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto e le sue successive modificazioni ed integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige.

2. I Regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

3. Il Consiglio approva ed adegua entro un anno dall'effettiva entrata in vigore dello Statuto i nuovi regolamenti previsti dallo Statuto e quelli già in essere.

4427

COMUNE DI PEIO
(Provincia di Trento)

STATUTO COMUNALE

Ripubblicazione
(Pubblicato sul S.S. al B.U. n. 2 del 13 gennaio 1995)

Preambolo

Peio è comunità libera, aperta e solidale, profondamente legata alla secolare tradizione autonomistica della terra trentina, a sua volta unita al più vasto e variegato contesto della Nazione Italiana.

Sua unità amministrativa, territoriale e geografica è la Val di Peio, composta dalle frazioni di Cogolo (capoluogo), Peio, Celledizzo, Celentino, Comasine -già Comuni autonomi- e dai nuclei abitati di Peio Fonti (località di insediamento turistico) e Strombiano (pertinenza di Celentino). L'attuale denominazione unitaria di Peio - toponimo storicamente più rilevante e noto- è dovuta all'unificazione dei suddetti cinque Comuni, operata con Regio Decreto 21 giugno 1928, n. 1685. Nell'ambito del Comune di Peio viene riconosciuta a tutela l'autonomia delle cinque frazioni riguardo all'amministrazione dei Beni di Uso Civico, che devono comunque proporzionatamente concorrere alle necessità comuni.

La Comunità della Val di Peio - che ha le proprie remote radici nei primi insediamenti reti documentati all'età del ferro (IV-V sec. a.C.) - fonda e idealmente lega la potestà ordinamentale propria alle «Carte di Regola» che normavano la vita delle originarie comunità locali, la più antica delle quali Giunta fino a noi -«Carta di Regola» di Peio- risale al 1522.

Peio è comunità di montagna che tutela il proprio territorio, per buona parte inserito nel perimetro trentino del Parco Nazionale dello Stelvio, in segno di continuità e rispetto verso le comunità del passato. Valorizza inoltre le risorse di cui la natura l'ha dotata, prime fra tutte le sorgenti minerali, che hanno le radici di utilizzo terapeutico nel XVII sec. Riferito a questo elemento naturale e al titolo del suo primo studio scientifico (1660), è il motto «De admirando Dei dono», di cui l'ente si fregia sul gonfalone rappresentativo. Peio, infine, sviluppa ed incentiva tutti gli aspetti di ordine umano, sociale, culturale ed economico che possono aderire alle istanze, esigenze e bisogni della comunità locale, nel pieno rispetto di ogni e qualsiasi realtà diversa da essa.

CAPO I - PRINCIPI

1. *Identificazione del Comune*

1. Il Comune è costituito dai territori e dalle Comunità della Val di Peio, comprensivo delle frazioni distribuite nel territorio: Cogolo, Peio, Peio Fonti, Celledizzo, Strombiano, Celentino, Comasine.

2. Confina con il territorio dei Comuni di Ossana, Vermiglio, Ponte di Legno, Santa Caterina Valfurva, Martello, *Rabbi*.

3. Il capoluogo del Comune è Cogolo. In esso hanno sede gli organi e gli uffici comunali, tranne gli uffici di cui il Consiglio comunale potrà deliberare l'istituzione in altre località del territorio.

4. Lo stemma del Comune rappresenta una fonte con acqua in campo argento e doppia vasca oro e rosso, cascatelle d'acqua azzurra.

5. Il gonfalone ha forma di drappo azzurro e giallo con lo stemma comunale contornato dell'iscrizione «De admirando Dei dono».